



00144-19

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE

Composta da:

GIACOMO FUMU
DONATELLA FERRANTI
GABRIELLA CAPPELLO
VINCENZO PEZZELLA
GIUSEPPE PAVICH

- Presidente -
- Relatore -

Sent. n. sez. 2521/18
CC - 19/12/2018
R.G.N. 36794/2018

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI FIRENZE

nel procedimento a carico di:

(omissis) nato a (omissis)

avverso la sentenza del 15/03/2018 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di PISA

udita la relazione svolta dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO;

lette le conclusioni del PG, in persona del sostituto dott. Pasquale FIMIANI, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso con le pronunce consequenziali.

gc

Ritenuto in fatto

1. Il giudice dell'udienza preliminare del tribunale di Pisa ha applicato a (omissis) una pena, ritenendo l'assorbimento della contravvenzione di cui all'art. 186 co. 2 lett. b) e co. 2 *bis* e 2 *sexies* C.d.S. nel reato di omicidio stradale.

2. Il procuratore generale presso la corte d'appello di Firenze ha proposto ricorso formulando un unico motivo, con il quale ha contestato l'operata riqualificazione giuridica più favorevole, non ricorrendone i relativi presupposti, dovendosi escludere l'ipotizzato assorbimento della contravvenzione nel delitto, richiamando una giurisprudenza della corte di legittimità, a mente della quale l'applicabilità dell'istituto del reato complesso (art. 84 cod. pen.) andrebbe esclusa nel caso all'esame, non essendovi perfetta coincidenza tra le due fattispecie, né il carattere dell'immediata rilevabilità del legame causale tra i due reati, avendo l'imputata iniziato la consumazione della contravvenzione ben prima di quella dell'omicidio.

3. Con memoria depositata il 04 dicembre 2018, la difesa delle parti civili (omissis) e (omissis) ha concluso per l'accoglimento dell'impugnazione proposta dal procuratore generale, rilevando, quali ulteriori motivi, la incongruità della pena e il difetto di motivazione sul punto, nonché il difetto di un valido consenso da parte del pubblico ministero o il vizio del consenso siccome formulato sulla base di un presupposto inesistente (offerta di acconti di natura risarcitoria).

Considerato in diritto

1. Il ricorso va rigettato.

2. In linea generale deve precisarsi che - in tema di patteggiamento - anche a seguito dell'introduzione dell'art.448, comma 2 *bis*, cod. proc. pen., la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione giuridica del fatto è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, dovendo escludersi l'ammissibilità dell'impugnazione che richiami, quale necessario passaggio logico del motivo di ricorso, aspetti in fatto e probatori che non risultino con immediatezza dalla contestazione [cfr., sez. 6 n. 3108 dell'08/01/2018, *Antoci*, Rv. 272252 (in cui la corte ha precisato che la verifica sulla corretta qualificazione giuridica del fatto va compiuta esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti in ricorso); sez. 1 n. 15553 del 20/03/2018, *Maugeri*, Rv. 272619].

Tale principio, del resto, era stato già formulato ancor prima della richiamata novella (cfr. sez. 7 n. 39600 del 10/09/2015, *Casarin*, Rv. 264766), essendosi pure precisato che deve, in tali ipotesi, trattarsi di errore manifesto, tale da far ritenere che vi sia stato un indebito accordo non sulla pena ma sul reato, dovendosi, per converso, escludere la possibilità di ricorrere avverso la sentenza, anche sotto il profilo del difetto di motivazione, qualora la diversa qualificazione presenti oggettivi margini di opinabilità [cfr. sez. 3 n. 44278 del 23/10/2007, *PG in proc. Benha*, Rv. 238286 (in cui la corte ha ritenuto inammissibile il ricorso



del procuratore generale con cui si era denunciata l'erroneità dell'avvenuta qualificazione di un determinato comportamento come violenza sessuale tentata e non invece consumata); sez. 6 n. 45688 del 20/11/2008, *PG in proc. Bastea*, Rv. 241666 (in cui la corte ha ritenuto inammissibile il ricorso del procuratore generale con cui si era dedotta l'erroneità della qualificazione del fatto, contestato come tentativo di furto aggravato, anziché come tentata rapina impropria aggravata); sez. 4 n. 10692 dell'11/03/2010, *Hernandez*, Rv. 246394 (in cui, in applicazione di tale principio, la corte ha ritenuto inammissibile il ricorso del procuratore generale con cui si era dedotta l'erroneità del riconoscimento della continuazione)].

In altri termini, detta possibilità deve essere esclusa tutte le volte in cui la diversa qualificazione presenti margini di opinabilità; inoltre, anche in questo caso, la verifica sull'osservanza della previsione contenuta nell'art. 444, comma secondo, cod. proc. pen. deve essere compiuta esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso [cfr. sez. 6 n. 15009 del 27/11/2012 Cc. (dep. 02/04/2013), *Bisignani*, Rv. 254865].

3. Va peraltro rilevato che il problema della riqualificazione con assorbimento della contravvenzione nel delitto di omicidio stradale è stato di recente affrontato da questa stessa sezione che ha stabilito l'opposto principio, cui questa corte intende allinearsi, secondo cui la condotta di guida in stato di ebbrezza alcolica costituisce circostanza aggravante dei delitti di omicidio stradale e di lesioni stradali gravi o gravissime, dovendosi conseguentemente escludere, in applicazione della disciplina del reato complesso, che gli stessi possano concorrere con la contravvenzione di cui all'art. 186 cod. strada (cfr. sez. 4 n. 26857 del 29/05/2018, *Vercesi*, Rv. 273730).

In motivazione, quella corte ha ritenuto di dover richiamare molto opportunamente la portata del divieto del *bis in idem*, che le doglianze del ricorrente evocano anche in questa sede. In base ad esso, infatti, all'imputato non può essere addebitato lo stesso fatto storico più volte, e ciò sia in termini processuali come divieto di un secondo giudizio (art. 649 cod. proc. pen.), ma anche in termini sostanziali, in base alle previsioni di cui agli artt. 84 e 15 cod. pen., espressione a loro volta dei principi di specialità e di assorbimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma il 19 dicembre 2018

Il Consigliere estensore

Gabriella Cappello



Il Presidente

Giacomo Fumu



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi, 3/1/19



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Dott.ssa Irene Caliendo

